



**ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NEGLI
AMBITI DI TIPO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, GEOGRAFICO,
GEODETICO-CARTOGRAFICO, IDRAULICO, AGRARIO, FORESTALE, ENERGETICO ED
AMBIENTALE**

tra

la **REGIONE DEL VENETO**, di seguito “Regione”, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 rappresentata da _____, nella sua veste di _____, autorizzato alla firma del presente Accordo con DGR n. _____ del _____

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**, in seguito anche definita più brevemente “Università”, con sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281, rappresentata da _____

PREMESSO CHE

- la Regione, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, promuove e coordina programmi e attività di politica territoriale, in particolare di carattere ambientale, secondo i disposti della L.R. 28/76, della L.R. 11/2004 e del D.Lgs. n. 152/2006 per i quali diventa determinante l'azione di carattere conoscitivo e l'implementazione della base informativa di tipo geologico-idrogeologico, idraulico, geo-topografico, geomorfologico, idraulico-forestale, agronomico-forestale, etc., condotta sulla base di studi scientifici applicativi e costituita da cartografie tecniche di dettaglio, archivi e database tematici sul territorio;
- l'Università, accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, persegue una terza missione, favorendo l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori;
- l'Università, nei temi trattati dal presente Accordo, rappresenta un centro di eccellenza per la ricerca e la divulgazione scientifica a livello nazionale ed internazionale, partecipa attivamente a tavoli tecnici e commissioni e fornisce adeguato supporto scientifico e tecnico;
- presso l'Università, ed in particolare nei Dipartimenti di Geoscienze (Geoscienze), di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA), di Ingegneria Industriale (DII), di Ingegneria dell'Informazione (DEI), di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), di Scienze Chimiche (DISC), di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), nel Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali ‘Giuseppe Colombo’ (CISAS), nel Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases e nel Centro Interdipartimentale di Ricerca di Geomatica (C.I.R.G.E.O.), vengono svolte attività di ricerca su temi rilevanti per gli obiettivi dell'Accordo Quadro;
- l'art 5 comma 6 del vigente codice degli appalti, in materia di collaborazioni tra pubbliche amministrazioni, prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) sancisce il principio della



collaborazione istituzionale nei processi di condivisione dei dati pubblici;

- la Regione ha partecipato ai lavori del “Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali per la Pubblica Amministrazione” di cui al citato D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che ha elaborato i documenti per i nuovi standard nazionali in materia;

PRESO ATTO CHE

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” tra i suoi principi indica quello dell'azione ambientale per il quale la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti i soggetti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private;
- il D.Lgs. n. 152/2006 prevede all’art. 53 comma 1 che la Pubblica Amministrazione, per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, deve svolgere azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi;
- tra le azioni previste nell’attività conoscitiva indicata all’art 55 del D.Lgs. n. 152/2006 sono comprese quelle di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- la Direttiva europea 2007/2/CE “INSPIRE” che istituisce l’infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione Europea per le politiche di protezione ambientale, contiene, tra l’altro, alcune indicazioni per le collaborazioni istituzionali ai fini della produzione e lo scambio delle informazioni ambientali e geotopografiche;
- con il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), all’art. 60, “Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti” ed inoltre “ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate”;
- in applicazione del citato D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 10 novembre 2011 ha emanato vari Decreti tra cui le “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e aggiornamento dello stesso” che definisce nell’allegato 1 “L’elenco dei dati territoriali di interesse regionale di cui all’art. 59, comma 3, del citato D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82”;

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs. n. 152/2006 ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed affida alle Regioni ed agli Enti locali il compito di attuare tutte le azioni utili al suo conseguimento;
- la Regione, in applicazione della L.R. 11/2004, con DGR del 19/11/2008, n. 3537, seguendo i principi guida della Direttiva europea 2007/2/CE “INSPIRE” e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice



dell'Amministrazione Digitale), ha realizzato l'Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT-RV) concepita come "sistema organizzato, basato su una rete di soggetti cooperanti e responsabili della produzione e gestione delle informazioni territoriali finalizzato ad agevolare il rapido accesso alle informazioni ritenute di sostanziale importanza ai fini dei processi decisionali in materia territoriale, con modalità interattive che garantiscono l'unicità dei dati e la massima interoperabilità";

- i dati territoriali distribuiti dalla Regione, attraverso il proprio Geoportale, sono accompagnati dalla relativa metainformazione conforme a quanto disposto dal citato DM del 10 novembre 2011;

VALUTATO CHE

- appare di comune interesse per le parti armonizzare le rispettive attività e potenziare la collaborazione già avviata con alcune strutture universitarie al fine di creare sinergie utili in materia di attività di tipo geologico-idrogeologico, idraulico, geografico e geo-topografico, geomorfologico, agronomico-forestale, energetico ed ambientale;
- la Regione e l'Università possiedono le conoscenze tecnico scientifiche e le competenze per una collaborazione che comporti lo sviluppo armonico e coordinato delle basi conoscitive e di controllo afferenti al territorio regionale, utili anche per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito nazionale e per le possibili applicazioni di tipo ambientale, anche connesse con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- le nuove tecnologie informatiche orientano le metodologie di produzione, gestione ed aggiornamento dei dati territoriali verso l'attivazione di complessi sistemi relazionali comportando la necessità di ricerche e sperimentazioni settoriali e di una continua formazione dei tecnici regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- La Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, mediante i Dipartimenti/Centri che saranno di volta in volta interessati, intendono istituire un rapporto di collaborazione per attività di ricerca, di studio e di elaborazione sperimentale dei dati di varia natura in conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), allo scopo di:
 - favorire la conoscenza e valorizzazione del territorio attraverso l'uso integrato e/o di tipo innovativo di tecnologie di alto profilo scientifico ai fini sia del monitoraggio, della previsione e della modellistica geologico-idrogeologica, idrologica e idraulica, ambientale e paesaggistica, sia ai fini dell'ottimizzazione della gestione del territorio;
 - verificare, definire e realizzare procedure operative informatiche per la produzione, derivazione, integrazione e gestione di banche dati territoriali in conformità con le specifiche tecniche approvate dai decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 10 novembre 2011 anche in collaborazione con i competenti organi cartografici nazionali;
 - collaborare, ciascuna nell'ambito ed entro il limite delle proprie competenze istituzionali, per lo studio, e l'implementazione della conoscenza di carattere ambientale del territorio regionale;
 - aumentare l'interoperabilità, l'accessibilità, la precisione e la coerenza dei dati quantitativi e qualitativi relativi alla conoscenza del territorio;
 - implementare le banche dati territoriali della Regione e dell'Università con i dati geotopografici storico-tematici prodotti dai due Enti.



Art. 2

Nell'ambito del presente Accordo, le parti definiscono i ruoli e gli impegni così suddivisi:

- l'Università, allo scopo di sviluppare l'interesse scientifico in Ateneo, ha il ruolo di organizzare la ricerca sulle nuove tecnologie e le attività formative collegate. L'Università inoltre si impegna, nell'ambito della collaborazione con la Regione, ad organizzare eventuali iniziative, tavole rotonde a livello nazionale ed internazionale ed eventi funzionali alla diffusione dei risultati ed all'approfondimento degli aspetti scientifici della ricerca;
- la Regione si impegna a mettere a disposizione proprie risorse logistiche e umane e a fornire l'accesso alle Banche Dati dell'IDT, al fine di consentire la migliore integrazione con le Banche Dati dell'Università e di ottimizzare l'attuazione delle finalità specifiche della collaborazione;
- entrambe le parti si impegnano, compatibilmente con i propri ruoli istituzionali, a fornire informazioni e documentazione utili a definire nella Regione strategie e procedure di produzione cartografica e/o di altri strati informativi di tipo territoriale ed idrogeologico, etc. e a favorire lo scambio di competenze tecniche e la condivisione di reciproci patrimoni informativi mediante specifiche iniziative in materia che saranno via via definite.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, per ogni singola iniziativa ivi prevista saranno redatti, in conformità alle vigenti norme in materia, gli accordi attuativi che potranno riguardare anche attività formative indirizzate al personale tecnico degli Enti Locali della Regione Veneto. Gli accordi attuativi regoleranno nel dettaglio l'attività specifica e saranno approvati e sottoscritti dai competenti Organi della Regione e dell'Università in base alle regole vigenti presso gli Enti medesimi. Negli accordi attuativi saranno disciplinati anche gli aspetti concernenti la proprietà dei risultati (in conformità a quanto previsto nel presente Accordo), gli obblighi di segretezza e la riservatezza, la sicurezza, le coperture assicurative e il trattamento dei dati personali (privacy).

Art. 4

La Regione e l'Università sono proprietari delle rispettive banche dati territoriali messe a disposizione ai fini delle attività.

I risultati delle ricerche svolte in comune saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti: gli accordi attuativi determineranno il diritto d'uso ed il sistema di proprietà dei dati eventualmente prodotti anche in relazione ai rapporti con gli Enti convenzionati che saranno coinvolti nei progetti tramite le apposite convenzioni.

Il diritto d'uso di tali dati, da parte dell'Ente non proprietario, è regolamentato come segue:

- nel caso della Regione, oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali anche agli Enti locali e strumentali aventi sede nel territorio della Regione (province, comuni e unioni di comuni, comunità montane, consorzi di bonifica, circondari, agenzie ed aziende pubbliche regionali, Enti parco e, in generale, agli Enti aderenti al Sistema Informativo Territoriale Regionale). L'uso dei dati geotopografici della Regione disponibili attraverso l'IDT è consentito nel rispetto dei termini della licenza "Italian Open Data License 2.0" (IODL 2.0 <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>), che autorizza la libera pubblicazione previa citazione della fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale";
- nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili, l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.



Art. 5

La stipula del presente Accordo Quadro non comporta oneri per le parti.
Qualora le iniziative dallo stesso derivanti comportassero eventuali spese, queste saranno assunte da ciascuna parte contraente secondo quanto stabilito a proprio carico negli accordi attuativi. Per quanto attiene l'Università, le singole strutture universitarie interessate potranno operare nei limiti delle proprie disponibilità, senza obblighi a contrarre.

Art. 6

Per monitorare l'andamento delle attività e indirizzare il loro sviluppo, i due Enti nominano i seguenti "Responsabili":

- per la Regione: Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo pro tempore e il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale pro tempore;
- per l'Università: Prof. Fabrizio Nestola (Direttore del Dipartimento di Geoscienze), Prof. Carlo Pellegrino (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale), Prof.ssa Stefania Bruschi (Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Industriale), Prof. Gaudenzio Meneghesso (Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione), Prof. Vincenzo D'Agostino (Direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali), Prof. Michele Maggini (Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche), Prof. Gianni Barcaccia (Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente), Prof. Stefano Debei (Direttore del Centro di Ateneo di Studi e attività spaziali "Giuseppe Colombo"), Prof. Alberto Bertucco (Direttore del Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases), Prof. Antonio Vettore (Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Geomatica (C.I.R.G.E.O)).

Art. 7

Il presente Accordo Quadro ha la durata di 5 (cinque) anni dalla data di stipula con possibilità di rinnovo tramite accordo scritto tra le parti.

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Art. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Accordo.

Ove non si giunga ad una definizione amichevole, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9

L'Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine.

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente sull'originale dalla Parte ultima firmataria presso la quale l'Accordo viene perfezionato.

L'Accordo è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

REGIONE del VENETO

